



COMUNE DI MILAZZO
(Città Metropolitana di Messina)
DELIBERAZIONE COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. 10 .01. 2017, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/00)
N. 21 DEL 3 aprile 2018

OGGETTO: Dissesto finanziario – Appello avverso sentenza n. 1380/17 del TAR di Catania proposto da Lombardo Santa c/ Comune – Costituzione in giudizio e nomina legale

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di aprile , alle ore 16,15 nella sede del Comune di Milazzo, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione nominata con D.P.R. 10.01.2017, su proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. n. 267/000, con l'intervento dei sigg.:

COMPONENTI LA COMMISSIONE	CARICA	P.	A.
ROSA dott.ssa Giulia	Presidente	X	
DE SALVO dott.ssa Anna	Componente	X	
DONATO dott. Filippo	Componente		X ¹

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Sig. Piero Magliarditi

LA COMMISSIONE DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione consiliare n. 101 del 08.11.2016, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Milazzo;
- con D.P.R. in data 10 gennaio 2017, trasmesso con pec ed assunto al protocollo del Comune di Milazzo al n. prot. 4605 del 30.01.2017, è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 30/01/2017 il citato decreto del presidente della Repubblica è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione Straordinaria di Liquidazione con delibera n. 1 del 2 febbraio 2017 la Commissione Straordinaria di Liquidazione si è insediata presso il Comune;

¹ Dimissionario

P
lu

Considerato che con nota n. 318/OSL del 6 aprile 2017 è stato chiesto parere al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - in ordine alle competenze di gestione degli incarichi per il contenzioso dell'Ente;

Ravvisata comunque, in attesa dell'esito sul parere richiesto, la necessità di costituirsi nei giudizi nei quali sussistono ragioni di questo O.S.L. da far valere, evitando il rischio di perenzione dei termini degli atti sistematicamente trasmessi dall'Amministrazione Comunale secondo un criterio di competenza – partecipato formalmente a questa OSL in più occasioni – tratto dall'art. 5 c.2 della Legge n. 80/2004 che recita “ai fini dell'applicazione degli articoli 252 comma 4 e 254 comma 3 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali *si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data*”;

Premesso che, con nota prot. 16281 in data 26 marzo 2018 incamerata con prot OSL n. 675 del successivo 27 marzo, la dr.ssa Brunella Pajno Responsabile del II Servizio – Gestione Contenzioso ha trasmesso a questo Organismo proposta di deliberazione relativa a ricorso in appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sollevato dalla sig.ra Lombardo Santa avverso la sentenza n. 1380 del 9 giugno 2017, non notificata, con la quale il TAR di Catania, a definizione del giudizio iscritto al n. 320/2007 R.G., ha rigettato il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti proposto dalla sig.ra Lombardo per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 56 del 16 novembre 2006 e del provvedimento di acquisizione del 1 ottobre 2013, impugnato con motivi aggiunti,;

Tenuto conto che la medesima Funzionaria ha riferito in proposito quanto testualmente di seguito si riporta :

“CHE il ricorso al TAR aveva ad oggetto la domanda di annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n. 56 del 25.10.2006 con il quale il Responsabile P.O. del Servizio Edilizia 7° Dip. Ufficio Tecnico aveva ingiunto di demolire nel termine di novanta giorni dalla notifica del provvedimento stesso le opere edilizie abusivamente realizzate nell'immobile di proprietà della ricorrente in Via Corriolo e il ricorso per motivi aggiunti l'annullamento previa sospensiva del provvedimento comunale di acquisizione degli immobili oggetto dell'ordinanza impugnata, nonché il verbale della P.M. Del 27.09.13 e tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali ;

VISTO che il Comune si è costituito in giudizio con l'avv. Giovanni Pino che con nota del 15 giugno 2017 ha comunicato la favorevole definizione del giudizio, trasmettendo la sentenza e in data 12 gennaio 2018 ha trasmesso l'atto di appello notificatogli, quale procuratore costituito del Comune, con il quale la sig.ra Lombardo, chiede la riforma, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza n. 1380/17, motivando sulla illegittimità degli atti impugnati in primo grado e chiedendo ammettersi in via istruttoria prova testimoniale;

VISTO che in data 6 febbraio 2018 è pervenuta da parte della Segreteria del CGA l'ordinanza n. 65/2018 con la quale il Giudice dell'appello ha accolto la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ;

VISTA la nota del 7 febbraio 2018 con la quale il Dirigente del 4° Settore Ambiente e Territorio Servizio Politica del Territorio rappresenta la necessità di costituirsi in giudizio vista l'ordinanza di accoglimento della domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza;

VISTO che per il ricorso principale, notificato il 15 gen. 2007, e per il ricorso per motivi aggiunti è stato conferito incarico all'avv. Giovanni Pino giuste determinazioni sindacali n. 148 del 9/03/2015 e n. 12 del 6/2/2014 ;

RITENUTA l'opportunità per l'Ente di procedere a conferire incarico per la costituzione nel giudizio d'appello al C.G.A., a tutela delle ragioni del Comune;"

Dato atto che il Comune di Milazzo non dispone dell'Avvocatura Comunale e pertanto questo O.S.L. per l'attività giudiziale deve rivolgersi all'esterno mediante conferimento di incarichi legali;

Considerato che l'incarico di patrocinio legale, a norma dell'art.253 del T.U.O.E.L. rubricato "*Poteri Organizzatori*" possa essere conferito seguendo il principio dell'*intuitu personae* definendo a priori il compenso da corrispondere al legale;

Ritenuto, nel caso di specie, secondo quanto proposto per motivi di continuità dall'ufficio Legale del Comune, di confermare l'incarico conferito all'avv. Giovanni Pino già interessato per il ricorso principale e di procedere alla stipula di apposito disciplinare di incarico;

Visto lo schema di disciplinare che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Richiamato il titolo VIII, capi II e III, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Ritenuto che, sulla scorta di quanto proposto dalla Funzionaria Responsabile del II Servizio – Gestione Contenzioso e testualmente di seguito riportato "*di dover procedere, per tutta l'attività da espletare nel giudizio d'appello , alla definizione dell'importo degli onorari dovuti al legale "* ;

Visto l'art 9 L.27/2012 che ha abrogato i tariffari professionali introducendo l'obbligo per le parti di pattuire preventivamente l'importo della parcella;

Considerato che, in questa fase e fatte salve diverse determinazioni che potranno essere adottate in futuro, la Commissione Straordinaria intende uniformarsi, con esclusivo specifico riferimento alla determinazione dei compensi da corrispondere ai legali di propria fiducia, ai criteri previsti dall'Amministrazione Comunale nelle recenti "linee guida" adottate con delibera di Giunta Comunale n. 109 del 18 maggio 2017 per il conferimento degli incarichi legali";

Visto in particolare l'articolo 6 co 1 delle citate "Linee Guida" che prevede che "*il compenso spettante ai professionisti incaricati dovrà essere espressamente indicato nel disciplinare e non potrà superare i valori minimi di liquidazione di cui al D.M. 55/2014 ridotti nella misura percentuale fissata nella seguente tabella*", tabella quest'ultima riportata nello stesso articolo 6 co 1 cui la presente delibera si richiama integralmente ;

ln

Ritenuto, secondo la proposta formulata dal più volte citato Funzionario Comunale, ai fini del contenimento della spesa e in applicazione delle sopra richiamate linee guida, “di dover determinare il compenso professionale per l'espletamento dell'incarico sui parametri di cui al D.M. 55/2014;

Considerato altresì che “ai sensi delle richiamate linee guida, avuto riguardo al valore indeterminato e all'importanza della controversia, tale compenso debba essere parametrato ai minimi di tariffa previsti per lo scaglione di riferimento, sul valore indeterminato basso della controversia, ulteriormente decurtati del 50% ;”

Dato atto, recependo il computo da ultimo proposto del Funzionario Comunale, di dover determinare il compenso tenuto conto del citato articolo 6 co 1 delle Linee guida sopraindicate, in complessive € 1.860,38 “sulla base degli importi minimi tariffari di cui al DM 10 marzo 2014 n. 55 riferiti ai giudizi innanzi al C.G.A., avuto riguardo al valore indeterminato della causa (tra € 26.000,01 ed € 52.000,00), ulteriormente diminuiti del 50% (€ 5.865,00 previsto per tutte le fasi, (esclusa la cautelare già trattata) : 2 = 2.932,50 ulteriormente decurtato del 50% € 1.466,25 e con iva e cpa complessivi € 1.860,38;

Ritenuto di dover imputare le predette spese di giudizio sugli oneri di liquidazione di questa OSL salvo ripetizione delle somme medesime nei confronti del Comune di Milazzo ad esito del predetto parere richiesto al Ministero con la nota sopracitata;

DELIBERA

- di affidare la difesa dell'Ente nel contenzioso di cui in premessa, all'Avvocato Giovanni Pino;
- con separato atto è sottoscritto apposito disciplinare con il legale così nominato;
- di fissare il compenso in via negoziale per la somma di in € 1860,38 iva e cpa comprese per compensi professionali, a valere sugli oneri di liquidazione;
- di dichiarare la presente immediatamente esecutiva;
- disporre l'inoltro della presente deliberazione, immediatamente esecutiva ex art. 4, co. 6, del D.P.R. 24.08.1993 n. 378, all'Amministrazione Comunale nella persona del Sindaco ;

Tale delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale:


- all'albo pretorio;
- sul sito internet del Comune;
- sulla sezione del sito internet dedicata all'O.S.L.

Il Presidente Dott.ssa Giulia Rosa

I Componenti Dott.ssa Anna De Salvo

Segretario verbalizzante

Sig Piero Magliarditi





Comune di Milazzo

Città Metropolitana di Messina

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

L'anno 2017 il giorno ventisei del mese di ottobre in Milazzo nella Casa Comunale.
Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 cod. civ.

TRA

L'Organo Straordinario di liquidazione in persona del Presidente Dr.ssa Giulia Rosa domiciliata per la carica presso il Comune stesso, con sede in Milazzo Via Francesco Crispi n.1, Partita I.V.A 00226540839, in nome e per conto del quale agisce,

E

L'Avv..... del foro di..... con studio legale in Via.....
C.F.: Partita IVA con polizza R.C. professionale
n.....stipulata il..... con.....Assicurazioni
.....sede.....Via.....n.....

PREMESSO

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria di liquidazione n. del si è deciso di resistere in giudizio nelle controversie indicate in delibera e si è proceduto all'individuazione e nomina dell'avvocato, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato;

Che, altresì, con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema del presente disciplinare e, determinato l'importo del corrispettivo da corrispondere al legale incaricato

CIÒ PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto la costituzione in giudizio innanziper i ricorsi indicati in delibera;

L'avvocato si impegna:

- a) ad indicare il valore della causa;

- b) a presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e previste nella delibera n del
- c) ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- d) di aggiornare per iscritto costantemente l'OSL sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito. L'aggiornamento potrà avvenire anche per mezzo posta elettronica certificata;
- e) di rendere per iscritto alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato un parere all'OSL in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- f) di esprimere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale,
- g) di garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

Il compenso pattuito per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, determinato in conformità a quanto indicato in delibera, è pari ad € tutti corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad I.V.A., a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

Tale corrispettivo è onnicomprensivo per l'intero giudizio.

L'Organo Straordinario di liquidazione resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

Qualora richiesto, al fine di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli Uffici Comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale si impegna, altresì, a non accettare incarichi da terzi, siano essi enti pubblici o soggetti privati, contro l'Amministrazione Comunale per tutta la durata del rapporto instaurato, pena la revoca degli incarichi già assegnati.

L'avvocato incaricato dichiara di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata, e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Dichiara, inoltre, che non ha in corso, o di non avere avuto vertenze contro il Comune di Milazzo a difesa delle ragioni proprie o di terzi.

Il legale dichiara, altresì, ai sensi dell'art.1 comma 9 lett. e) della L. n. 190/2012 "Legge anticorruzione", di non avere relazioni di parentela o affinità con gli amministratori ed i dipendenti dell'Ente.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del cod. civ..

A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale

incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e possedere i requisiti previsti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi dell'OSL committente.

La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'OSL, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

Nel caso di condanna alle spese in favore dell'amministrazione il Legale tenterà il recupero delle somme, avendo diritto – comunque - al rimborso delle eventuali spese a carico della OSL, ed all'incasso delle stesse qualora il recupero vada a buon fine.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi, nei limiti previsti dal presente disciplinare.

L'OSL ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento (o pec), con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.

L'OSL si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite degli uffici Comunali deputati al Contenzioso, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa richiesti dal legale.

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

L'OSL, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs n.196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e assicura che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed al Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di patrocinio legale a professionisti esterni all'Ente.

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n.131/86.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
DI LIQUIDAZIONE

IL PROFESSIONISTA

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione dell'addetto all'albo

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale il 05.04.2018 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, li _____

Il Segretario Generale

L'addetto all'albo

Per copia conforme all'originale.

Milazzo, _____

Il Segretario Generale
